



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Regolamento per la disciplina delle entrate e dell'accertamento con adesione

Approvato con delibera del C.C. n. 68 del 28.12.2004

Modificato con delibera del C.C. n.18 del 19.02.2007

Modificato con delibera del C.C. n. 8 del

15.03.2008

Modificato con delibera del C.C. n. 12 del 06.03.2010

Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 16.04.2011

Modificato con delibera del C.C. n. 57 del 21.12.2019

Modificato con delibera del C.C. n. 44 del 28/07/2020

Modificato con delibera del C.C. n. ___ del __/__/2024

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 4
Art. 1 bis – Rapporti ed assistenza al contribuente	Pag. 4
Art. 1 ter – Chiarezza e pubblicità delle norme e dei provvedimenti comunali	Pag. 4

TITOLO II
ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate	Pag. 5
Art. 3 – Aliquote, canoni, tariffe	Pag. 5

TITOLO III
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 – Forme di gestione	Pag. 5
Art. 5 – Soggetto responsabile per la gestione delle entrate	Pag. 6
Art. 6 – Attività di verifica e di controllo	Pag. 7
Art. 7 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 8
Art. 7 bis – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	Pag. 9
Art. 7 ter – Chiarezza e motivazione degli atti	Pag. 9
Art. 7 quater – Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria	Pag. 10
Art. 7 quinquies – Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria	Pag. 10
Art. 8 – Poteri ispettivi	Pag. 10
Art. 9 – Interrelazioni tra servizi e uffici comunali	Pag. 10
Art. 10 – Versamenti e rimborsi	Pag. 11
Art. 10 bis - Ravvedimento	Pag. 12
Art. 11 – Compensazione	Pag. 12
Art. 12 – Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi	Pag. 13
Art. 13 – Notificazione degli atti	Pag. 14
Art. 13 bis – Vizi delle notificazioni	Pag. 14
Art. 14 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento	Pag. 15
Art. 15 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento	Pag. 15
Art. 16 – Sanzioni	Pag. 15

TITOLO IV
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 – Forme di riscossione	Pag. 15
Art. 18 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	Pag. 18
Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione e definizione criteri di controllo delle comunicazioni di inesigibilità	Pag. 20

TITOLO V
ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 20 – Tutela Giudiziaria	Pag. 21
------------------------------	---------

TITOLO VI
STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 – Autotutela	Pag. 21
Art. 21 bis – Diritto di interpello del contribuente	Pag. 22
Art. 21 ter – Principio del contraddittorio	Pag. 24

Art. 22 – Accertamento con adesione (Concordato)	Pag. 24
Art. 22 bis – Reclamo/ Mediazione – ambito di applicazione	Pag. 28

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Norme finali ed entrata in vigore	Pag. 29
---	---------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, e ha lo scopo di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette:
 - a) ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate del Comune;
 - b) a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi;
 - c) a regolamentare l'istituto dell'autotutela e l'istituto dell'accertamento con adesione.
 - d) ad individuare competenze, procedure e responsabilità degli uffici preposti.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.
4. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia sia disciplinata nell'apposito, specifico regolamento, sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 1 bis -Rapporti ed assistenza al contribuente.

1. **I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.**
2. **Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.**
3. **La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.**

Articolo 1 ter – Chiarezza e pubblicità delle norme e dei provvedimenti comunali .

1. **Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.**
2. **Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.**
3. **Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:**
 - a) **apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;**
 - b) **affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;**
 - c) **spazi informativi sul sito del Comune.**

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di natura tributaria e non tributaria.
2. Sono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Sono entrate non tributarie tutte quelle che non rientrano nel comma due, quali canone e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Aliquote, canoni, tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tale fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata anche parzialmente la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie del comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
5. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ed in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forme di gestione

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 199, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La gestione delle riscossioni e dell'accertamento del tributo, può avvenire con le seguenti modalità:
 - in economia, anche in associazione con altri enti locali;

- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. La forma di gestione prescelta per entrate, indicata nello specifico regolamento, deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.
 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
 6. L' eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 5 - Soggetto responsabile per la gestione delle entrate.

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate comunali è il Responsabile del settore, al quale le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
2. Con Deliberazione della Giunta Comunale si provvede alla designazione di un Funzionario Responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Responsabile di cui al comma 1, scelto tra il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'impiego dei mezzi in dotazione utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali. Deve, inoltre, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. Al funzionario responsabile, salvo quando il servizio sia affidato a terzi, competono i seguenti adempimenti:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie)
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario,
 - e) dispone i rimborsi

- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto incaricato e provvede al controllo delle attività svolte;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalla legge e regolamenti per l'applicazione del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5. lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 6 - Attività di verifica e di controllo

1. E' obbligo del Comune, o del soggetto delegato, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativi/ sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e secondo quanto indicato all'art. 4, comma 2.
7. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione la Giunta Comunale attribuisce compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
8. In base a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1992, viene previsto che, ai sensi dell'art. 1 c. 1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'Imu e della Tari nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5% venga destinato:
 - a. in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione dei tributi in oggetto;
 - b. in parte al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di posizione organizzativa, facente parte o assegnato dell'U.O. Tributi in deroga al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. N. 75 del 25/05/2017.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi dell'Irap a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa decentrata, al personale impiegato nell'attività di accertamento con provvedimento del responsabile del

settore. Il beneficio attribuito non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

9. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente capoverso è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, nei limiti delle proprie attribuzioni.
10. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività di recupero dell’evasione tributaria al fine di permettere l’incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell’attuazione della moderna cultura dell’agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando in concreto le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l’anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell’U.O. tributi e al trattamento economico accessorio del personale;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel Bilancio dell’ente;
 - devono essere determinate le modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggiore gettito accertato e riscosso nell’esercizio precedente in seguito all’accertamento IMU e Tari ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall’ufficio preposto alla gestione delle entrate (Unità Operativa Tributi);
 - devono essere definite le regole per l’individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’incentivazione individuando i dipendenti, anche titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’U.O. Tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell’incentivo;
 - la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l’adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l’acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti (esempio: all’efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell’attività di controllo fiscale e di riscossione nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.);
 - rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano laddove l’attività di accertamento sia stata affidata ad ente esterno.

Art. 7 -Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L’attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune o dal soggetto delegato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalla legge.
2. L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo di autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà essere notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con forma scritta e indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità al disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 7 bis - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

- 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo per ogni periodo d'imposta e per il medesimo presupposto impositivo una sola volta.**

Art. 7 ter - Chiarezza e motivazione degli atti

- 1. Gli atti, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.**
- 2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.**
- 3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.**
- 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.**
- 5. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:**

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 quater - Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Art. 7-quinquies (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 8 - Poteri Ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli artt.6,7,8 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale o il soggetto delegato, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio comunale competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi.

Art. 10 -Versamenti e rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €. 4,00 per anno.
2. I versamenti a titolo ordinario relativi ad entrate tributarie non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad €. 4,00 per anno, ad esclusione dei versamenti riferiti, all'Imposta di pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee e al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a €. 12,00, comprensive di tributo, sanzioni ed interessi. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 12,00 (dodicieuro/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00). Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. In deroga al suddetto termine o ad altri eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Dove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.
8. L'Ufficio o il soggetto delegato dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
9. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato, esigibile.
10. I rimborsi possono essere disposti anche d'ufficio qualora il diritto ad essi venga riscontrato direttamente dall'Amministrazione. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

Art. 10 bis - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo-se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene-entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore,
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. **La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.**

Art. 11 -Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. Il contribuente che si avvale della facoltà della compensazione di cui al comma precedente deve presentare un'istanza, indirizzata al funzionario responsabile del tributo, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione e il relativo periodo di imposta;
 - c) l'esposizione del credito da compensare distinto per anno d'imposta con estremi del documento di esigibilità e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
 - d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di voler avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.
5. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo;
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
7. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
8. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a. importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
 - d. liquidazione contributi sociali.
9. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 12 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 18 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio attuale di interesse legale, previsto dall'articolo 1284 del codice civile, ~~aumentato di un punto percentuale.~~
2. Gli stessi interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili **o da diversa data prevista dalla legge.**
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste per le imposte erariali.
4. Gli stessi interessi sono riconosciuti a titolo di rimborso, sulle somme spettanti al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 -Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento dei tributi locali, gli inviti di pagamento delle entrate extratributarie, gli atti risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione, ovvero quelli afferenti le procedure esecutive previste dal R.D. 639/1910, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante utilizzo di personale appositamente nominato dal dirigente dell'ufficio competente, individuato secondo le autonome forme di organizzazione dell'Ente, nei termini e limiti indicati dai commi 158 e 159 art. 1 della Legge n.296 del 27.12.2006 o a mezzo Pec.
Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 D.M Finanze dell'8.1.2001.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile del Settore di appartenenza, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. **Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.**
6. **Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.**
7. **Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.**

Art. 13 bis Vizi delle notificazioni.

1. **È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempre che l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.**
2. **L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.**

3. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.**

Art. 14- Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a €258,23.

Art. 15 -Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a €516,46.

Art. 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono quelle previste dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn.471, 472, 473, e s.m.i..
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile, sulla base dei criteri di indirizzo per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individuati dal Consiglio Comunale con specifico provvedimento.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 - Forme di riscossione

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le somme spettanti al Comune possono essere pagate, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c. versamento mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - d. tramite il sistema bancario (anche tramite servizi agevolativi di pagamento quali la domiciliazione bancaria, ecc.);
 - e. strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;
 - f. la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice;
 - g. in contanti, tramite agenti contabili formalmente autorizzati, ai sensi di legge e di regolamento.
 - h. esercizi commerciali identificati con apposita convenzione quali punti di ricarica per sistemi prepagati di incasso.
3. Il Funzionario responsabile del tributo che abbia rilevato violazioni delle norme che disciplinano l'accertamento e il versamento del tributo, notifica nelle forme di legge, al contribuente l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, dei seguenti elementi:

- a) fatti attribuiti al trasgressore;
 - b) elementi probatori;
 - c) norme applicate;
 - d) criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
4. L'atto di contestazione deve inoltre contenere, a norma dell'art.16 comma sesto del D.Lgs. 472/97:
 - a. l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di proposizione del ricorso con indicazione, per i soli casi previsti dalla legge, che il pagamento entro tale termine costituisce definizione agevolata della controversia e comporta il pagamento di un terzo delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione;
 - b. l'invito a produrre nello stesso termine di cui al punto a), se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive;
 - c. l'organo al quale proporre l'impugnazione immediata;
 5. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, dovranno inoltre essere inseriti tutti i requisiti previsti dalla legge 212 del 27/7/2000.
 6. L'avviso di accertamento emesso dal 01/01/2020 deve inoltre contenere e osservare quanto previsto dai commi 792, 794 e 795, art. 1, Legge n. 160/2019.
 7. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/12/97 n.472 e successive modificazioni ed integrazioni
 8. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
 9. Il Comune deve approntare idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
 10. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o ad altro soggetto gestore, per il primo anno di applicazione, dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.
 11. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
 12. In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 13. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
 14. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

15. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
16. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
17. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
18. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
19. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
20. Il Comune deve approntare idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.
21. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o ad altro soggetto gestore, per il primo anno di applicazione, dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.
22. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
23. In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
24. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
25. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
26. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;

- b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
27. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
28. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
- Art. 19- Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.

Art. 18- Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle risorse di entrata, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse **sugli stessi**, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria **che impedisca il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati ma che permetta di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale**, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese salvo situazioni che oggettivamente impediscano tale tempistica che andranno valutate e concordate con il debitore. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €10.000,00, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 30% dell'intero importo dovuto.
6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.
7. La dilazione di pagamento avrà luogo nel rispetto delle seguenti regole:

- a) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad €. 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
- b) Le rate vengono concesse alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:
- fino a €. 100,00: nessuna rateizzazione.
 - da €. 100,01 ad €. 500,00: fino ad un massimo di 6 rate mensili.
 - da €. 500,01 ad €. 2.000,00: fino a 12 rate mensili.
 - da €. 2.001,00 ad €. 6.000,00: fino ad un massimo di 24 rate mensili.
 - da €. 6.001,00 ad €. 20.000,00: fino ad un massimo di 36 rate mensili.
 - da €. 20.001,00: fino ad un massimo di 48 rate mensili.
8. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione, quella pari al saggio di interesse legale, di cui all'art.1284 del Codice Civile, ~~maggiorato di due punti percentuali~~, calcolati sulle somme di qualsiasi natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri per la riscossione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi.
9. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
10. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
11. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano al debitore di accedere alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
12. In caso di situazioni particolari, non rientranti nei criteri sopraelencati, il Responsabile dell'entrata può chiedere alla Giunta Comunale un apposito atto di indirizzo.
- 13. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.**
- 14. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.**
- 15. . In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente**
- 16. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.**

17. **Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.**
18. **Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.**
19. **In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.**

Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione e definizione criteri di controllo delle comunicazioni di inesigibilità

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione dell'inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. L'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità, trasmesse dal Concessionario al fine del discarico, ha luogo secondo i seguenti criteri di controllo, individuati ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 13.04.1999, n, 112:
 - a) fasce di importo
 - partite di ruolo di importo inferiore /uguale ad €. 25,00: nessun controllo;
 - partite di ruolo di importo compreso tra €. 25,00 ed €. 1.000,00: controllo del 70% delle partite, da selezionare mediante estrazione di un congruo numero di lettere dell'alfabeto sulla base delle quali individuare i soggetti da sottoporre a verifica, a cura del Funzionario Responsabile;
 - partite di ruolo di importo superiore/uguale a €. 1000,00: controllo del 100% delle partite.
 - b) tipologia di soggetto iscritto: persona fisica/persona giuridica
 - nell'ambito del criterio di cui al punto a) viene data precedenza alla persona giuridica.
4. Il Servizio, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuterà alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate, sulla base dei criteri sopra indicati.
5. Al termine del controllo, formale e di merito, il Funzionario Responsabile dispone la liquidazione delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario, provvede a notificare al concessionario interessato il provvedimento di diniego di discarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.

TITOLO V- ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 20 - Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure del contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, il responsabile del settore è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore ovvero mediante l'assistenza di professionista abilitato.
2. Il responsabile del settore coltiverà la controversia in cassazione soltanto se ritenuta di particolare interesse e, in ogni caso, quelle caratterizzate da:
 - a) notevole rilevanza dei principi di diritto in discussione;
 - b) valore complessivo della controversia superiore a €. 5000 o comunque in relazione all'economicità dell'azione da intraprendere, da valutarsi in relazione al caso specifico;
 - c) persistente e grave contrasto tra istruzioni dell'Amministrazione ed orientamento giurisprudenziale;
 - d) connessione con procedimenti penali nei quali l'Amministrazione si sia costituita parte civile;
 - e) apprezzabile consistenza numerica delle liti interessate (verrà in questo caso trasmessa la proposta più significativa relativa al cosiddetto "caso pilota").
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il soggetto delegato debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
4. Fermo quanto sopra stabilito per la gestione del contenzioso, il responsabile del settore potrà avvalersi, oltreché delle risorse dell'ufficio anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti. L'Ente può esternalizzare le attività relative al contenzioso tributario.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

TITOLO VI – STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il funzionario responsabile ~~titolare della risorsa~~ **del tributo** o il soggetto delegato di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 467/1997, può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo e infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione a sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato e ritenuto illegittimo fatta salva la possibilità di produrre ricorso in sede giurisdizionale con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92.
3. **L'accoglimento o l'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.**
4. L'atto di annullamento deve:
 - a) essere firmato dal responsabile della risorsa;
 - b) essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
 - c) essere motivato;

5. L'atto di annullamento può essere disposto anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso, nel caso di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, ed in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione della somma dovuta;
 - d) errore sul presupposto del tributo;
 - e) preesistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) evidente errore logico.
6. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - e) costo presunto della soccombenza.
 - f) **orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione.**
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. Il responsabile non può essere chiamato a rispondere dell'eventuale soccombenza, fino a dimostrazione di dolo o di colpa grave nell'adozione dell'atto impugnato.

Articolo 21 bis Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi del comma 13.
5. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Montanaro; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al comma 15 e seguenti;

7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:

a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad **oggetto** o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

10. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente ai sensi del comma 7;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;

d) haad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

16. Qualora la risposta su istanze ammissibili non pervenga entro il termine di cui al comma 13 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

17. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

18. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 21- ter - Principio del contraddittorio (di nuova formulazione)

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.**
- 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.**
- 3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.**
- 4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.**

Art. 22 -Accertamento con adesione (Concordato)

1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte

degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b) , della Legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Ambito di applicazione

L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.

Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile.

L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro il funzionario responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto, le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:

a.1 come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;

a.2 come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.

b.1 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio:

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

a) ***della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;***

b) ***dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;***

- c) *degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;*
- d) *del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.*

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

b.2 Procedimento ad iniziativa del contribuente:

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al punto b1) del presente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.

L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire.

La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di rientranti nell'ambito di applicazione.

In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

c) Atto di accertamento con adesione

Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal responsabile della singola risorsa di entrata.

Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.

Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Il Funzionario responsabile può respingere l'istanza qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti effettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

d) Perfezionamento della definizione

Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.

Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

e) Effetti della definizione

All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.

L'accertamento definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un ~~quarto~~ **terzo** del minimo previsto dalla legge.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

A seguito della definizione dell'accertamento le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima vanno obbligatoriamente ridotte ad un ~~quarto~~ **terzo** del minimo.

L'intervenuta definizione non esclude, però la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e

concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 22 bis Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.
4. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo ma la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, l'U.O. Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la propria posizione.
5. Il responsabile incaricato dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
6. Il responsabile incaricato procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
7. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile incaricato sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
8. Il responsabile incaricato, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.
9. Il responsabile incaricato dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;

- b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
10. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.
 11. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
 12. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.
 13. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.
 14. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
 15. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.
 16. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile/struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
 17. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
 18. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
 19. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
 20. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23- Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettagli e complemento della disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.